

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1491)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1965 (V. Stampato n. 1506)*

**d'iniziativa dei deputati MIOTTI CARLI Amalia, CATTANEO PETRINI Giannina, CAVALLARO Francesco, TITOMANLIO Vittoria, CERUTI, AMATUCCI, SPADOLA, SAVIO Emanuela, CAIAZZA, MATTARELLI, MARTINI, GITTI, LAFORGIA, GAGLIARDI, BIASUTTI, QUINTIERI, SGARLATA, URSO, CANESTRARI, PATRINI, RACCHETTI, ALESSANDRINI, AMODIO, ALBA, FORNALE, BOVETTI, FRANZO, CAPPUGI, PICCOLI, LUCCHESI, CASTELLUCCI, BERTE, COLLEONI, ARMANI, CALVETTI, BIAGGI Nullo, RAMPA e DOSSETTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1965*

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083,  
istitutiva del Corpo di polizia femminile

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applica-

bili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1, 4 e 5 del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali ».